

ESTERO

di ALBERTO DI VITA

Grossi problemi con la Russia, ma gli sconti su ritenute non cambiano

A seguito della risposta ad un interpello, apprendiamo che l'Italia continuerà ad applicare i benefici previsti dal Trattato con la Federazione russa nonostante la sospensione unilaterale decretata dal governo russo.

Con questo intervento non vogliamo certo commentare la difficilissima situazione tra UE, Italia e Federazione russa, in conseguenza del conflitto ucraino, ma un'implicazione fiscale evidenziata dall'Agenzia delle Entrate in pieno agosto e che forse non ha ricevuto la giusta considerazione.

Cominciamo ricordando che con la Federazione russa esiste una convenzione contro le doppie imposizioni, conforme al modello OCSE, firmata a Roma il 9.04.1996 e ratificata con L. 370/1997.

A seguito dei noti eventi, il governo della Federazione russa ha varato un proprio decreto (8.08.2023, n. 585) con il quale ha **sospeso unilateralmente alcune disposizioni contenute negli accordi internazionali** in materia di fiscalità internazionale con 38 Paesi, **inclusa l'Italia**, ritenuti ostili.

In particolare, per quanto riguarda l'Italia, la Federazione ha sospeso selettivamente gli artt. 5-23 e 25 della Convenzione, nonché i punti "a", "d" e "f" del Protocollo addizionale alla stessa. Tali norme disciplinano le singole fattispecie reddituali tra cui, ad esempio, dividendi, interessi, royalties, redditi di impresa e da lavoro, ecc, ed il principio di non discriminazione.

Le reazioni internazionali non si sono fatte attendere. Alcuni Paesi hanno sospeso a loro volta il relativo Trattato, altri hanno denunciato il trattato (azione che comporta l'estinzione della Convenzione secondo la Convenzione di Vienna) altri hanno dichiarato di volerlo mantenere efficace.

Dall'Italia, e da altri Paesi, non è arrivata alcuna reazione ufficiale.

Sono stati i contribuenti, tramite interpello, a sollecitare l'intervento chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia, prima con interpello non pubblicato del 2024 e più recentemente con la risposta n. 206 pubblicata ad agosto di quest'anno ha espresso il proprio autorevole parere.

L'Agenzia evidenzia che la **Russia non ha denunciato (estinto) la Convenzione, né l'Italia ha compiuto tale azione**. Inoltre, l'art. 24 della Convenzione, che prevede i rimedi contro la doppia imposizione, non è stato sospeso. Per l'Italia, pertanto, la Convenzione è pienamente efficace. La distribuzione di dividendi, e di altri flussi reddituali dall'Italia ai residenti della Federazione russa usufruisce, pertanto, dei benefici della convenzione.

Ricordiamo, però, che la **Federazione è stata inserita nella black list della UE** (non per ragioni dichiaratamente politiche ma per il contrasto ai regimi fiscali aggressivi) con conseguenze sul monitoraggio.

In punta di diritto la risposta dell'Agenzia è ineccepibile, meraviglia un po' la posizione assunta dall'Italia che alla mossa di un partner ormai ben poco collaborativo non ha reagito proporzionalmente. Insomma, *business as usual*.

PRODOTTO EDITORIALE

Ratio Azienda

Mensile online dedicato alla guida
dell'impresa.

SCOPRI
L'ABBONAMENTO

